



CONVERSIONE PATENTE ESTERA

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.

CONVERSIONE PATENTE COMUNITARIA

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.

La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea deve convertire la patente estera dopo due anni dall'acquisizione della residenza anagrafica o della **residenza normale** nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.

Richiesta conversione patente comunitaria

Documentazione

- domanda su modello TT 2112 disponibile presso i nostri uffici
- attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato disponibile presso la nostra sede
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui **una autenticata**

- patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
- codice fiscale in originale e in fotocopia

Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.

CONVERSIONE PATENTE NON COMUNITARIA

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall'acquisizione della residenza.

Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.

Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l'abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

- Albania (**accordo** valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (**accordo** valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (**accordo** valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (**accordo** valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (**aggiornamento** dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (**aggiornamento** dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (**accordo** scaduto l'8 aprile 2018)
- Sri Lanka (**accordo** valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (**accordo** valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia

- Ucraina (**accordo** valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (**accordo** valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se:

- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Richiesta conversione patente non comunitaria

Documentazione

- domanda su modello TT 2112 disponibile
- attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui **una autenticata**
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un **medico abilitato**

Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta **traduzione giurata** del documento di guida.